

Statuto Associazione Sport Auto Ticino

Art. 1

Sotto la denominazione Associazione Sport Auto Ticino (A.S.A.T.) con sede presso il presidente, viene costituita in data 01.03.1984 dai Sigg. Vanni Merzari, Adriano Terrani, Jo Zoller, Cornelio Valsangiacomo, Enzo Bernasconi, Dario Frigerio, Giorgio Bobone, Pianca Marco, Olivier Mueller, Luiselli Archetti, un'associazione senza scopo di lucro, ai sensi degli art. 60 e seg. Del CDS.

Art. 2

Lo scopo dell'associazione è l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive automobilistiche.

Art. 3

La durata dell'associazione è illimitata. L'Assemblea generale dei soci potrà decidere lo scioglimento dell'associazione, qualora almeno 2/3 dei soci esprimessero il proprio voto in tal senso. L'eventuale patrimonio dell'associazione sarà devoluto in beneficenza.

Art. 4

Ogni socio si impegna a rispettare il presente statuto, nonché le decisioni dell'Assemblea generale e a facilitare, secondo le sue possibilità, il raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 5

Eventuali dimissioni di singoli soci dovranno essere date a mezzo lettera raccomandata alla sede dell'associazione. Tali dimissioni potranno essere presentate due volte all'anno, con preavviso di tre mesi, per il 30 giugno e per il 31 dicembre.

Art. 6

Potranno essere ammessi nuovi soci nell'associazione solo con il consenso del comitato. Il socio che dovesse agire contro gli interessi dell'associazione potrà essere espulso su decisione del comitato.

Art. 7

Organo supremo dell'associazione è l'Assemblea dei soci alla quale sono conferiti i seguenti compiti:

1. Lettura e approvazione del verbale dell'Assemblea precedente
2. Lettura e approvazione del rapporto del comitato
3. Lettura e approvazione dei conti e bilanci consuntivi e preventivi
4. Nomina e revoca dei membri di comitato
5. Nomina di 2 revisori che rimarranno in carica 2 (due) anni e che sono rieleggibili
6. Decidere eventuali aumenti del fondo sociale, conformemente all'Art. 11
7. Eventuali

L'Assemblea generale decide in prima convocazione alla maggioranza semplice dei soci presenti. L'Assemblea generale decide pure delle modifiche statutarie. Conformemente a quanto previsto dall'Art. 3, l'Assemblea generale decide per lo scioglimento dell'associazione a maggioranza dei 2/3 dei soci.

Art. 8

L'Assemblea generale ordinaria viene convocata dal presidente una volta all'anno. L'Assemblea generale straordinaria può venire convocata sia dal comitato sia da almeno 1/3 dei soci.

L'avviso di convocazione, contenente anche l'elenco delle trattande previste all'ordine del giorno, dovrà essere inviato almeno 15 giorni prima. L'Assemblea generale straordinaria può decidere esclusivamente delle trattande indicate nella convocazione.

Art. 9

Le decisioni assembleari sono impegnative per tutti i soci.

Art. 10

L'Assemblea generale nomina un comitato composto di almeno 3 (tre) persone, ossia:

- Un presidente
- Un segretario
- Uno o più membri

Il comitato rappresenta l'associazione di fronte a terzi e ne dirige l'attività conformemente alle deliberazioni dell'Assemblea generale. Nei confronti dei terzi l'associazione è vincolata dalla firma del presidente e da 1 (uno) membro di comitato.

Il comitato cura il funzionamento dell'associazione, verbalizza tutte le decisioni e allestisce i rendiconti. I membri del comitato restano in carica 2 (due) anni e sono rieligibili. Il comitato si riunisce ogni volta si renda necessario. In occasioni di votazioni in seno al comitato, prevarrà la maggioranza semplice, risultando decisivo in caso di parità il voto del presidente.

Art. 11

Per coprire le spese di funzionamento dell'associazione e per la formazione di un fondo sociale atto a finanziare il raggiungimento dello scopo sociale, ogni singolo socio si impegna a versare, entro il 1. trimestre di ogni anno, una quota sociale di un minimo di CHF 30.-

L'assemblea generale può comunque decidere in qualsiasi momento che vengano richiesti ai soci nuovi versamenti per alimentare il fondo sociale. Tale decisione potrà essere presa solo con l'approvazione dei 2/3 dei soci presenti.

Art. 12

I soci non potranno essere resi personalmente responsabili degli eventuali debiti contratti dall'associazione.

Muzzano, 01.03.1984

Modifica statuti: Comano 17.12.2003